

Tutte le novità del private capital inserite nella legge di Bilancio

Una normativa che aiuta. La legge di Bilancio 2019, si diceva, contiene parecchie novità. In primo luogo, l'articolo 1, comma 218, incrementa per il 2019 dal 30% al 40% l'aliquota delle agevolazioni fiscali previste dal cosiddetto Decreto crescita bis del 2012 per tutti i soggetti Irpef ed Ires che investono in startup e pmi innovative. Il medesimo intervento introduce la possibilità di fruire, da parte dei soggetti Ires diversi da startup innovative, di una maggior deduzione pari al 50% della somma investita per gli investimenti che comportano l'acquisizione dell'intero capitale di una startup innovativa, a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. In secondo luogo c'è poi la modifica alla normativa sui Pir per fare in modo che i flussi di capitali si indirizzino più verso le pmi non quotate e le startup innovative, che finora non avevano in sostanza attratto quasi per nulla risorse da parte di questi fondi. La manovra ha subordinato l'accesso all'agevolazione fiscale per i sottoscrittori dei Pir a due nuovi obblighi: da una parte si chiede che il patrimonio dei Pir venga investito per almeno il 70% in strumenti finanziari, quotati oppure no. Di questo 70%, almeno il 5% (quindi in totale si parla del 3,5% dell'intero patrimonio del fondo) deve essere investito in strumenti finanziari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (es. Aim Italia per le azioni e ExtraMot Pro per le obbligazioni), che siano però emessi da pmi, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Ue e quindi imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni. C'è poi almeno un altro 30% di quel 70% (quindi il 21% dell'intero patrimonio del fondo) che deve essere investito in strumenti finanziari di impre-

se diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e infine un altro 5% di quel 70% (quindi il 3,5% del totale del patrimonio del fondo) che deve essere investito in quote o azioni di fondi di venture capital, residenti in Italia o in Stati membri Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Ma attenzione, la definizione di venture capital è in realtà molto più ampia qui di quanto di norma non si sia portati a considerare, perché la legge al comma 213 definisce come investitori di venture capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di pmi, sempre come definite dalla Commissione Ue, che non siano quotate sui mercati regolamentati e che risiedano in Italia oppure in uno stato membro Ue o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili

organizzazioni in Italia. Si tratta quindi sia di fondi di venture capital che investono in startup sia di fondi di private equity che investono in pmi, ma forse anche di fondi di private debt, visto che la norma parla di investimenti in maniera generica e non di investimenti in azioni. Ma attenzione, la Legge precisa anche che questi fondi per rientrare nel radar dei Pir devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato, quindi sono cosiddetti first-time funds; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, quindi sono fondi con un track record ancora limitato; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

